SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 294

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 18 dicembre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 14 dicembre 2000, n. **376.**

Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Tutela sanitaria delle attività sportive
Divieto di doping

1. L'attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il *doping*, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e della regolarità delle gare e non può essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti.

2. Costituiscono *doping* la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.

3. Ai fini della presente legge sono equiparate al *doping* la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull'uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2.

4. In presenza di condizioni patologiche dell'atleta documentate e certificate dal medico, all'atleta stesso può essere prescritto specifico trattamento purché sia attuato secondo le modalità indicate nel relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche. In tale caso, l'atleta ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e può partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, purché ciò non metta in pericolo la sua integrità psicofisica.

Art. 2.

Classi delle sostanze dopanti

1. I farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche, il cui impiego è considerato *doping* a norma dell'articolo 1, sono ripartiti, anche nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della citata legge 29 novembre 1995, n. 522, e delle indicazioni del Comitato internazionale olimpico (CIO) e degli organismi internazionali preposti al settore sportivo, in classi di farmaci, di sostanze o di pratiche mediche approvate con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive di cui all'articolo 3.

2. La ripartizione in classi dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive è determinata sulla base delle rispettive caratteristiche chimico-farmacologiche; la ripartizione in classi delle pratiche mediche è determinata sulla base dei rispettivi effetti fisiologici.

3. Le classi sono sottoposte a revisione periodica con cadenza non superiore a sei mesi e le relative variazioni sono apportate con le stesse modalità di cui al comma 1.

4. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping *e per la tutela della salute nelle attività sportive*

1. È istituita presso il Ministero della sanità la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive, di seguito denominata «Commissione», che svolge le seguenti attività:

a) predispone le classi di cui all'articolo 2, comma 1, e procede alla revisione delle stesse, secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 3;

b) determina, anche in conformità alle indicazioni del CIO e di altri organismi ed istituzioni competenti, i casi, i criteri e le metodologie dei controlli anti-*doping* ed individua le competizioni e le attività sportive per le quali il controllo sanitario è effettuato dai laboratori di cui all'articolo 4, comma 1, tenuto conto delle caratteristiche delle competizioni e delle attività sportive stesse;

c) effettua, tramite i laboratori di cui all'articolo 4, anche avvalendosi di medici specialisti di medicina dello sport, i controlli anti-*doping* e quelli di tutela della salute, in gara e fuori gara; predispone i programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di *doping* nelle attività sportive;

d) individua le forme di collaborazione in materia di controlli anti-*doping* con le strutture del Servizio sanitario nazionale;

e) mantiene i rapporti operativi con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di interventi contro il *doping*;

f) può promuovere campagne di informazione per la tutela della salute nelle attività sportive e di prevenzione del *doping*, in modo particolare presso tutte le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive nazionali, le società affiliate, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati, anche avvalendosi delle attività dei medici specialisti di medicina dello sport.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono stabilite le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione.

3. La Commissione è composta da:

a) due rappresentanti del Ministero della sanità, uno dei quali con funzioni di presidente;

b) due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;

c) due rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

d) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

e) due rappresentanti del CONI;

f) un rappresentante dei preparatori tecnici e degli allenatori;

g) un rappresentante degli atleti;

h) un tossicologo forense;

i) due medici specialisti di medicina dello sport;

l) un pediatra;

m) un patologo clinico;

n) un biochimico clinico;

o) un farmacologo clinico;

p) un rappresentante degli enti di promozione sportiva;

q) un esperto in legislazione farmaceutica.

4. I componenti della Commissione di cui alle lettere *f)*, *g)* e *p)* del comma 3 sono indicati dal Ministro per i beni e le attività culturali; i componenti di cui alle lettere *h)* e *n)* del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei chimici; i componenti di cui alle lettere *i)*, *l)* ed *m)* del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri; i componenti di cui alle lettere *o)* e *q)* del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti.

5. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, e restano in carica per un periodo di quattro anni non rinnovabile.

6. Il compenso dei componenti e le spese per il funzionamento e per l'attività della Commissione sono determinati, con il regolamento di cui al comma 2, entro il limite massimo di lire 2 miliardi annue.

Art. 4.

Laboratori per il controllo sanitario sull'attività sportiva

1. Il controllo sanitario sulle competizioni e sulle attività sportive individuate dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, è svolto da uno o più laboratori accreditati dal CIO o da altro organismo internazionale riconosciuto in base alle disposizioni dell'ordinamento internazionale vigente, sulla base di una convenzione stipulata con la Commissione. Gli oneri derivanti dalla convenzione non possono superare la misura massima di lire un miliardo annue. Le prestazioni rese dai laboratori accreditati non possono essere poste a carico del Servizio sanitario nazionale né del bilancio dello Stato. I laboratori di cui al presente articolo sono sottoposti alla vigilanza dell'Istituto superiore di sanità, secondo modalità definite con decreto del Ministro della sanità, sentito il direttore dell'Istituto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I laboratori di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti:

a) effettuano i controlli anti-*doping*, secondo le disposizioni adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b)*;

b) eseguono programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di *doping* nelle attività sportive;

c) collaborano con la Commissione ai fini della definizione dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo.

3. I controlli sulle competizioni e sulle attività sportive diverse da quelle individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b),* sono svolti da laboratori i cui requisiti organizzativi e di funzionamento sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità, sentita la Commissione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. A decorrere dalla data della stipulazione delle convenzioni di cui al comma 1, e comunque a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano le attività del CONI in materia di controllo sul laboratorio di analisi operante presso il Comitato medesimo.

Art. 5.

Competenze delle regioni

1. Le regioni, nell'ambito dei piani sanitari regionali, programmano le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive, individuano i servizi competenti, avvalendosi dei dipartimenti di prevenzione, e coordinano le attività dei laboratori di cui all'articolo 4, comma 3.

Art. 6.

Integrazione dei regolamenti degli enti sportivi

1. Il CONI, le federazioni sportive, le società affiliate, le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati sono tenuti ad adeguare i loro regolamenti alle disposizioni della presente legge, prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di *doping* o di rifiuto di sottoporsi ai controlli.

2. Le federazioni sportive nazionali, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta loro dalla legge, possono stabilire sanzioni disciplinari per la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e per l'adozione o sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, anche nel caso in cui questi non siano ripartiti nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, a condizione che tali farmaci, sostanze o pratiche siano considerati dopanti nell'ambito dell'ordinamento internazionale vigente.

3. Gli enti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a predisporre tutti gli atti necessari per il rispetto delle norme di tutela della salute di cui alla presente legge.

4. Gli atleti aderiscono ai regolamenti di cui al comma 1 e dichiarano la propria conoscenza ed accettazione delle norme in essi contenute.

5. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione dell'attività sportiva curano altresì l'aggiornamento e l'informazione dei dirigenti, dei tecnici, degli atleti e degli operatori sanitari sulle problematiche concernenti il *doping*. Le attività di cui al presente comma sono svolte senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

Farmaci contenenti sostanze dopanti

1. I produttori, gli importatori e i distributori di farmaci appartenenti alle classi farmacologiche vietate dal CIO e di quelli ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero della sanità i dati relativi alle quantità prodotte, importate, distribuite e vendute alle farmacie, agli ospedali o alle altre strutture autorizzate di ogni singola specialità farmaceutica.

2. Le confezioni di farmaci di cui al comma 1 devono recare un apposito contrassegno il cui contenuto è stabilito dalla Commissione, sull'involucro e sul foglio illustrativo, unitamente ad esaurienti informazioni descritte nell'apposito paragrafo «Precauzioni per coloro che praticano attività sportiva».

3. Il Ministero della sanità controlla l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 nelle confezioni dei farmaci all'atto della presentazione della domanda di registrazione nazionale, ovvero all'atto della richiesta di variazione o in sede di revisione quinquennale.

4. Le preparazioni galeniche, officinali o magistrali che contengono principi attivi o eccipienti appartenenti alle classi farmacologiche vietate indicate dal CIO e a quelle di cui all'articolo 2, comma 1, sono prescrivibili solo dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile. Il farmacista è tenuto a conservare l'originale della ricetta per sei mesi.

Art. 8.

Relazione al Parlamento

1. Il Ministro della sanità presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, nonché sull'attività svolta dalla Commissione.

Art. 9.

Disposizioni penali

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.

2. La pena di cui al comma 1 si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.

3. La pena di cui ai commi 1 e 2 è aumentata:

a) se dal fatto deriva un danno per la salute;

b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;

c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del CONI ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal CONI.

4. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione.

5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera *c)*, alla condanna consegue l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del CONI, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal CONI.

6. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.

7. Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 150 milioni.

Art. 10.

Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, valutati in lire 2 miliardi annue, e dell'articolo 4, valutati in lire un miliardo annue, a decorrere dall'anno 2000, sono posti a carico del CONI. L'importo corrispondente ai predetti oneri è versato dal CONI all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo di ciascun anno e, in sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1 è riassegnato ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MELANDRI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

VERONESI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1637):

Presentato dal sen. CORTIANA ed altri l'11 novembre 1996.

Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanità), in sede referente, il 28 novembre 1996 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, della giunta per gli affari delle Comunità europee e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 12ª commissione il 30 gennaio 1997, il 12 febbraio 1997, l'8 e il 29 aprile 1997, il 15, 22, 24, 29 settembre 1998, il 6 ottobre 1998, il 18 novembre 1998, il 20, 21, 28 gennaio 1999, il 4, 10, 11 febbraio 1999.

Relazione scritta annunciata il 4 marzo 1999 (atto n. 1637-1660-1714-1945/A - relatore sen. CARELLA).

Nuovamente assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanità), in sede deliberante, il 23 marzo 1999.

Esaminato dalla 12ª commissione il 30 marzo 1999, il 5, 6, 12 maggio 1999.

Nuovamente assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanità), in sede referente, il 12 maggio 1999.

Esaminato dalla 12ª commissione il 19 e 20 maggio 1999.

Relazione scritta annunciata il 25 maggio 1999 (atto n. 1637-1660-1714-1945/A/R - relatore sen. CARELLA).

Nuovamente assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanità), in sede deliberante, il 16 giugno 1999.

Esaminato dalla 12ª commissione il 30 giugno 1999, il 15 luglio 1999, il 21 luglio 1999 approvato un testo unificato con gli atti numeri 1660 (LAVAGNINI ed altri), 1714 (SERVELLO ed altri), 1945 (DE ANNA ed altri), 4102 disegno di legge d'iniziativa del Governo.

Camera dei deputati (atto n. 6276):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 10 settembre 1999, con pareri delle commissioni I, II, V, VII e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla XII commissione il 27 ottobre 1999, il 12 gennaio 2000, il 16, 22, 23, 24, 29 febbraio 2000, il 1º, 7, 8, 9 marzo 2000, il 5 aprile 2000.

Nuovamente assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede redigente, il 9 maggio 2000.

Esaminato dalla XII commissione il 23 e 31 maggio 2000; il 7, 14, 20, 21 giugno 2000; il 5, 11, 12 luglio 2000.

Esaminato ed approvato in aula con modificazioni il 19 luglio 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 1637-1660-1714-1945-4102-B):

Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanità), in sede referente, il 10 agosto 2000 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 12ª commissione il 3, 5, 10, 18 ottobre 2000, il 14 novembre 2000.

Esaminato ed approvato in aula il 16 novembre 2000.

00G0409

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 ottobre 2000, n. 377.

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente la concessione di un contributo diretto volto ad agevolare le spedizioni di libri, giornali e periodici e pubblicazioni informative di associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che introduce un contributo diretto volto ad agevolare le spedizioni di libri, giornali e periodici e pubblicazioni informative di associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro;

Visto il comma 2 dello stesso articolo che prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i requisiti dei soggetti beneficiari del contributo diretto di cui trattasi, le caratteristiche dei prodotti editoriali oggetto del beneficio, l'entità del contributo medesimo e le modalità per usufruirne;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 marzo 2000;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Destinatari del contributo

1. Possono accedere al contributo diretto introdotto, con decorrenza dal 1° ottobre 2000, dall'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le imprese editrici di giornali e periodici iscritti al registro previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera *a),* n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, ovvero al registro nazionale della stampa, tenuti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le imprese editrici di libri, nonché le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro. Si intendono per associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro quelle di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi sociali e religiosi, gli enti ecclesiatici.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotti esclusi dalla fruizione del contributo

1. Sono esclusi dal contributo i quotidiani e periodici che contengano inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 45 per cento dell'intero stampato e quelli per i quali i relativi abbonamenti siano stati stipulati a titolo oneroso dai destinatari per una percentuale inferiore al 60 per cento del totale degli abbonamenti postali. Dal contributo sono inoltre esclusi i giornali di pubblicità; di promozione delle vendite di beni o servizi; di vendita per corrispondenza; i cataloghi; i giornali non posti in vendita, ad eccezione delle pubblicazioni informative di cui ai comma 1, lettera *c)* dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, quelli a carattere puramente postulatorio; quelli editi da enti pubblici; quelli contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 ai fini dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, nonché i giornali pornografici. Per giornali di pubblicità si intendono quelli diretti a pubblicizzare prodotti e/o servizi contraddistinti con il nome o altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto. Per cataloghi si intendono le elencazioni di prodotti e/o servizi anche se contenenti indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi. Si intendono per giornali posti in vendita quelli distribuiti con un prezzo effettivo per copia e/o per abbonamento. Sono considerate pubblicazioni a carattere postulatorio quelle finalizzate all'acquisizione di contributi, offerte, ovvero elargizioni di somme di denaro. Ai fini dell'applicazione della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si considerano enti pubblici tutti gli organismi, comprese le società, riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione.

Art. 3.

Modalità per usufruire del contributo

1. Gli adempimenti istruttori propedeutici alla concessione dei contributi, la gestione delle somme stanziate per l'erogazione dei contributi di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del comma 1 dell'art. 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'erogazione dei contributi stessi compresi gli anticipi a favore delle imprese il cui fatturato non superi i cinque miliardi di lire annui, possono essere affidati in concessione mediante procedura ad evidenza pubblica ad una struttura bancaria o finanziaria.

2. Le imprese editrici che intendono usufruire del contributo previsto dal comma 1 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, devono presentare alla società titolare della concessione, che sarà resa nota mediante comunicato pubblicato nella *Gazzetta Uffi-*

ciale, semestralmente, nel termine perentorio del 31 luglio per il primo semestre e del 31 gennaio dell'anno successivo per il secondo semestre di ciascun anno di riferimento del contributo, una domanda in regola con la normativa sul bollo spedita mediante raccomandata postale. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni attestante:

a) la data dell'atto costitutivo dell'impresa o dell'associazione, nonché la data di approvazione dello statuto vigente;

b) l'elenco delle testate per le quali si richiede il contributo;

c) il numero degli abbonamenti stipulati a titolo oneroso dai destinatari e il numero totale degli abbonamenti;

d) la sussistenza della regolarità contributiva dell'editrice richiedente (solo per le imprese editrici di quotidiani e periodici);

e) l'area occupata dalle inserzioni pubblicitarie, anche di tipo redazionale in relazione a quella dell'intero stampato per il complesso dei numeri pubblicati nel periodo di riferimento del contributo richiesto;

f) gli estremi dell'iscrizione al registro previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera *a),* n. 5) della legge 31 luglio 1997, n. 249, ovvero gli estremi di iscrizione nel registro nazionale della stampa tenuto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché la regolarità di tutti gli adempimenti previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modifiche (per i quotidiani e periodici);

g) gli estremi dell'iscrizione al registro della stampa presso il tribunale competente (per i quotidiani e periodici);

h) il fatturato relativo all'anno precedente;

i) i costi sostenuti per le spedizioni postali dei prodotti editoriali per il semestre di riferimento;

l) l'indicazione del numero di codice fiscale o partita IVA nonché delle modalità di pagamento.

Alla domanda deve essere allegato un numero per ciascun prodotto editoriale per i quali si chiede il contributo per la spedizione postale.

3. La struttura prescelta dovrà inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per l'informazione e l'editoria — l'elenco completo dei rimborsi effettuati per i susseguenti accertamenti a campione. A tal fine le imprese beneficiarie dei rimborsi dovranno tenere a disposizione del predetto Dipartimento, fino al secondo anno successivo a quello in cui avviene la relativa liquidazione, la collezione completa delle testate per le quali sono stati ottenuti i contributi di cui al presente regolamento e tutta la documentazione comprovante le attestazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al precedente comma 2 del presente articolo e le società che hanno provveduto alla spedizione dovranno fornire, a richiesta, allo stesso Dipartimento tutte le informazioni e la documentazione relativa alla spedizione stessa.

Art. 4.

Entità del contributo

1. Le somme disponibili in bilancio rispettivamente per le finalità di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e per quelle di cui alla lettera *c)* dello stesso comma sono attribuite a ciascuno degli aventi diritto in misura non superiore ai costi sostenuti nel semestre precedente da parte delle aziende editoriali per il recapito delle pubblicazioni degli abbonati. Nei casi in cui le predette somme non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande ammesse a favore di ciascun richiedente viene corrisposta una somma pari all'ammontare dei propri costi moltiplicato per il risultato della divisione tra lo stanziamento disponibile e l'ammontare totale dei costi di tutti i richiedenti aventi titolo ad ottenere il contributo.

2. Al fine di garantire il trattamento privilegiato per l'editoria minore, da identificarsi nelle imprese il cui fatturato, nell'anno precedente, non abbia superato i 5 miliardi di lire, i costi sostenuti da tali imprese vengono convenzionalmente aumentati del 10 per cento, ai fini del calcolo del contributo spettante a tutti i richiedenti. Le predette imprese, nel secondo anno di attuazione dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono chiedere un anticipo del contributo nella misura massima del 50 per cento di quello spettante nell'anno precedente. Alla domanda tendente ad ottenere tale anticipazione deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che l'impresa ha proseguito la spedizione della testata di cui trattasi anche nell'anno in corso nonché un atto di impegno a restituire la somma eventualmente percepita in misura superiore a quella dovuta a consuntivo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 4 ottobre 2000

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2000
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 352

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emana-

zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo):

«Art. 41 *(Tariffe postali agevolate).* — 1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2000 le agevolazioni tariffarie per le spedizioni postali di cui all'art. 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono soppresse. Dalla medesima data è introdotto un contributo diretto, volto ad agevolare le spedizioni postali di:

a) libri;

b) giornali e periodici di cui al registro previsto dall'art. 1, comma 6, lettera *a),* n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249;

c) pubblicazioni informative di associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro 1° ottobre 1999, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i requisiti dei soggetti che possono beneficiare del contributo diretto di cui al comma 1, privilegiando le associazioni e le organizzazioni senza fini di lucro e l'editoria minore, le caratteristiche dei prodotti editoriali oggetto del beneficio, l'entità del contributo medesimo e le modalità per usufruirne. Per le imprese che editano i prodotti di cui al comma 1 ed il cui fatturato non supera i 5 miliardi di lire annui, i citati decreti dovranno prevedere le modalità per gli eventuali anticipi da richiedere fino al 50 per cento del contributo spettante per l'anno precedente. Per tali imprese l'erogazione dei restanti contributi avviene entro i tre mesi successivi alle relative richieste.

3. Per le finalità di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 è autorizzata una spesa non superiore a lire 400 miliardi per l'anno 2000 e non superiore a lire 350 miliardi per l'anno 2001. Tali stanziamenti confluiscono in un fondo unico per l'editoria da istituire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, volto a riallocare gli stanziamenti vigenti a favore del settore editoriale. Per le finalità di cui alla lettera *c)* del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 2000 e di lire 80 miliardi per l'anno 2001.

4. I rimborsi a favore della società Poste italiane S.p.a. da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, previsti dai commi 26 e 28 dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dal comma 20, dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli anni 1996, 1997, 1998 e 1999, sono effettuati nei limiti degli specifici stanziamenti che sono conservati in bilancio sino all'erogazione, sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dalla società Poste italiane S.p.a., attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni previste dalle norme indicate.

5. Relativamente ai rimborsi per l'anno 1999 la società Poste italiane S.p.a. fornisce, entro il 31 maggio 1999, una analitica relazione sull'ammontare dei rimborsi e sui soggetti beneficiari relativa al primo trimestre 1999. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 1° luglio 1999, invia alle competenti commissioni parlamentari una relazione sullo stato delle predette agevolazioni.

6. All'alinea del comma 10 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come sostituito dal comma 2 dell'art. 2 della legge 11 luglio 1998, n. 224, dopo le parole: «editrici di quotidiani o periodici» sono inserite le seguenti: «a quella data» e sono soppresse le seguenti parole: «e per i quali le società editrici abbiano presentato domanda per l'anno 1997».

7. Al comma 15-*bis* dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «è corrisposto un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi», sono inserite le seguenti: «2, 8,»;

b) al secondo periodo, le parole: «della residua documentazione prevista» sono sostituite dalle seguenti: «della documentazione richiesta all'editore».

Note alle premesse:

Il testo dell'art. 41, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riportato nelle note al titolo.

— Il testo dell'art. 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è il seguente:

«7. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, i termini di cui all'art. 41, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono differiti, rispettivamente, al 1° ottobre 2000 e al 1° aprile 2000. Conseguentemente, le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 41, comma 3, della predetta legge n. 448 del 1998, sono rideterminate, a decorrere dall'anno 2001, rispettivamente, in lire 350 miliardi per le finalità di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 del predetto art. 41 e in lire 80 miliardi per le finalità di cui alla lettera *c)* del medesimo comma 1; per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 2000 le medesime autorizzazioni sono fissate in lire 93 miliardi per le finalità di cui alle predette lettere *a)* e *b)* e in lire 22 miliardi per le finalità di cui alla citata lettera *c).* Fermo restando quanto stabilito dall'art. 41, comma 2, della predetta legge n. 448 del 1998, nei decreti ivi previsti sono indicati i termini di presentazione delle domande di accesso ai contributi, nonché i requisiti di ammissione ai contributi medesimi a favore dei soggetti da definire nell'ambito delle categorie di cui all'art. 41, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998.».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente: «Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il testo dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.».*

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 41, comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si veda in nota al titolo.

— Il testo dell'art. 1, comma 6, lettera *a),* n. 5) della legge 31 luglio 1997, n. 249, è il seguente:

«6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:

1) - 4) *(Omissis);*

5) cura la tenuta del registro degli operatori cii comunicazione al quale si devono iscrivere in virtù della presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorità o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, nonché le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono altresì censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale. L'Autorità adotta apposito regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli già iscritti aI registro alla data di entrata in vigore della presente legge.».

— Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è il seguente:

«Art. 10 *(Organizzazioni non lucrative di utilità sociale)* — 1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

1) assistenza sociale e socio-sanitaria;

2) assistenza sanitaria;

3) beneficenza;

4) istruzione;

5) formazione;

6) sport dilettantistico;

7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

9) promozione della cultura e dell'arte;

10) tutela dei diritti civili;

11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera *a)* ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura;

e) l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

g) l'obbligo di redigere il bilancio rendiconto annuale;

h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

i) l'uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS».

2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera *a)* del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:

a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera *a)* del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera *a)* del comma 2.

4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.

5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera *a),* svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera *a)* del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta gli utili o di avanzi di gestione:

a) le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera *a)* del comma 1 i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;

b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore morale;

c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiore del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

7. Le disposizioni di cui alla lettera *h)* del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere *h)* e *i)* del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli

organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.

9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato parti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera *e),* della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera *a)* del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera *c)* del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'art. 20-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25, comma 1.

10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e e le associazioni di categoria.».

— Per il testo della legge 11 agosto 1991, n. 266, vedasi la *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 22 agosto 1991.

— Il testo dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è il seguente:

«Art. 28 *(Riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative).* — 1. Le organizzazioni non governative, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, possono ottenere il riconoscimento di idoneità ai fini di cui all'art. 29 con decreto dal Ministro degli affari esteri, sentito il parere della commissione per le organizzazioni non governative, di cui all'art. 8, comma 10. Tale commissione esprime pareri obbligatori anche sulle revoche di idoneità, sulle qualificazioni professionali o di mestiere e sulle modalità di selezione, formazione e perfezionamento tecnico-professionale dei volontari e degli altri cooperanti impiegati dalle organizzazioni non governative.

2. L'idoneità può essere richiesta per la realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo; per la selezione, formazione e impiego dei volontari in servizio civile; per attività di formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di sviluppo. Le organizzazioni idonee per una delle suddette attività possono inoltre richiedere l'idoneità per attività di informazione e di educazione allo sviluppo.

3. Sono fatte salve le idoneità formalmente concesse dal Ministro degli affari esteri prima dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative può essere dato per uno o più settori di intervento sopra indicati, a condizione che le medesime:

a) risultino costituite ai sensi degli articoli 14, 36 e 39 del codice civile;

b) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo, in favore delle popolazioni del terzo mondo;

c) non perseguano finalità di lucro e prevedano l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra;

d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro;

e) diano adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attività previste, disponendo anche delle strutture e del personale qualificato necessari;

f) documentino esperienza operativa e capacità organizzativa di almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in via di sviluppo, nel settore o nei settori per cui si richiede il riconoscimento di idoneità;

g) accettino controlli periodici all'uopo stabiliti dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo anche ai fini del mantenimento della qualifica;

h) presentino i bilanci analitici relativi all'ultimo triennio e documentino la tenuta della contabilità;

i) si obblighino alla presentazione di una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in corso.

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, vedasi nota al titolo.

— Il testo dell'art. 74, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, è il seguente:

«Art. 74. — 1. In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo l'imposta è dovuta:

a)-b) (Omissis);

c) per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, in deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, l'imposta è dovuta dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L'imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettazione della resa del 60 per cento per i libri e del 60 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni. Per periodici si intendono i prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche gratuitamente in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, periodici e libri a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo dei supporti integrativi non sia superiore al 50 per cento del prezzo della confezione stessa. Qualora non ricorrano tali condizioni, l' imposta si applica con l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera *c)* si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempre che il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al 50 per cento del prezzo dell'intera confezione; se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione è superiore al 10 per cento del prezzo dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano l'opzione per l'avvalersi delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, applicano, per le cessioni di prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle copie vendute, secondo le modalità previste dalla predetta legge. Non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli che, integrando il contenuto dei libri, giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, sono ad esso funzionalmente connessi e tale concessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell'art. 35 presso il competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.».

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 vedasi nota al titolo.

— Il testo dell'art. 4, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è il seguente:

«Art. 4 *(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).* — L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20.».

— Per il testo dell'art. 1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, vedasi nota all'art. 1.

— La legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 6 agosto 1981).

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, vedasi in nota al titolo.

00G0425

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 novembre 2000, n. **378.**

Modificazioni al regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente la concessione di un contributo diretto volto ad agevolare le spedizioni di libri, giornali e periodici e pubblicazioni informative di associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 448, che introduce un contributo diretto volto ad agevolare le spedizioni di libri, giornali e periodici e pubblicazioni informative di associazioni e di organizzazioni senza fini di lucro;

Visto il comma 2 del medesimo articolo che prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i requisiti dei soggetti beneficiari del contributo diretto di cui trattasi, le caratteristiche dei prodotti editoriali oggetto del beneficio, l'entità del contributo medesimo e le modalità per usufruirne;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato il 4 ottobre 2000, ed in corso di perfezionamento;

Ritenuto di dover integrare tale decreto precisando che non rientrano, nelle pubblicazioni escluse dal contributo in quanto a carattere postulatorio, quelle pubblicazioni utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Caratteristica dei prodotti esclusi dal contributo

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2000, recante disposizioni di attuazione dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente la concessione di un contributo diretto volto ad agevolare le spedizioni di libri, giornali e periodici e pubblicazioni informative di associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, dopo le parole «di denaro» sono inserite le seguenti «ad esclusione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 15 novembre 2000

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte di conti il 12 dicembre 2000
Registro n. 4 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 35

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni dall'amministrazione competente per materia sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 41, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) è il seguente:

«Art. 41 *(Tariffe postali agevolate)*. — 1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2000 le agevolazioni tariffarie per le spedizioni postali di cui all'art. 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono soppresse. Dalla medesima data è introdotto un contributo diretto, volto ad agevolare le spedizioni postali di:

a) libri;

b) giornali e periodici di cui al registro previsto dall'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249:

c) pubblicazioni informative di associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 1° ottobre 1999, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica , sono stabiliti i requisiti dei soggetti che possono beneficiare del contributo diretto di cui al comma 1, privilegiando le associazioni e le organizzazioni senza fini di lucro e l'editoria minore, le caratteristiche dei prodotti editoriali oggetto del beneficio, l'entità del contributo medesimo e le modalità per usufruirne. Per le imprese che editano i prodotti di cui al comma 1 ed il cui fatturato non supera i 5 miliardi di lire annui, i citati decreti dovranno prevedere le modalità per gli eventuali anticipi da richiedere fino al 50 per cento del contributo spettante per l'anno precedente. Per tali imprese l'erogazione dei restanti contributi avviene entro i tre mesi successivi alle relative richieste.»

— Il testo dell'art. 27, comma 7, della citata legge 23 dicembre 1999, n. 488, è il seguente:

«7. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, i termini di cui all'art. 41, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono differiti, rispettivamente, al 1° ottobre 2000 e al 1° aprile 2000. Conseguentemente, le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 41, comma 3, della predetta legge n. 448 del 1998, sono rideterminate, a decorrere dall'anno 2001, rispettivamente, in lire 350 miliardi per le finalità di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 del predetto art. 41 e in lire 80 miliardi per

le finalità di cui alla lettera *c)* del medesimo comma 1; per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 2000 le medesime autorizzazioni sono fissate in lire 93 miliardi per le finalità di cui alle predette lettere *a)* e *b)* e in lire 22 miliardi per le finalità di cui alla citata lettera *c)*. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 41, comma 2, della predetta legge n. 448 del 1998, nei decreti ivi previsti sono indicati i termini di presentazione delle domande di accesso ai contributi, nonché i requisiti di ammissione ai contributi medesimi a favore dei soggetti da definire nell'ambito delle categorie di cui all'art. 41, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 440 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1.-2. *(Omissis)*.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di Autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1, ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2000, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 2 *(Caratteristiche dei prodotti esclusi dalla fruizione del contributo)*. — Sono esclusi dal contributo i quotidiani e periodici che contengano inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 45 per cento dell'intero stampato e quelli per i quali i relativi abbonamenti siano stati stipulati a titolo oneroso dai destinatari per una percentuale inferiore al 60 per cento del totale degli abbonamenti postali. Dal contributo sono inoltre esclusi i giornali di pubblicità; di promozione delle vendite di beni o servizi; di vendita per corrispondenza; i cataloghi; i giornali non posti in vendita, ad eccezione delle pubblicazioni informative di cui al comma 1, lettera *c)* dell'art. 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, quelli a carattere puramente postulatorio; quelli editi da enti pubblici; quelli contenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell'art. 74, primo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 ai fini dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, nonché i giornali pornografici. Per i giornali di pubblicità si intendono quelli diretti a pubblicizzare prodotti e/o servizi contraddistinti con il nome o altro elemento distintivo diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto. Per cataloghi si intendono le elencazioni di prodotti e/o servizi anche se contenenti indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi. Si intendono per giornali posti in vendita quelli distribuiti con un prezzo effettivo per copia e/o abbonamento. Sono considerate pubblicazione a carattere postulatorio quelle finalizzate all'acquisto di contributi, offerte, ovvero elargizioni di somme di denaro *ad esclusione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità d'autofinanziamento.* Ai fini dell'applicazione della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si considerano enti pubblici tutti gli organismi, comprese le società, riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione.».

00G0426

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 dicembre 2000.

Ulteriori disposizioni concernenti gli interventi necessari per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello. (Ordinanza n. 3097).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista, da ultimo, l'ordinanza n. 3037 del 9 febbraio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 2000;

Vista la nota n. 101/13088/8.6.2. del 27 novembre 2000, con la quale il commissario delegato fa presente che, per consentire la conclusione della fase di emergenza nella laguna di Orbetello ed avviare quella successiva volta a ricondurre ad una competenza ordinaria degli enti territoriali preposti alla gestione dei sistemi ecoambientali della laguna di Orbetello, occorrono ulteriori risorse finanziarie e poteri in deroga per la realizzazione o il completamento dei necessari interventi;

Considerato che la complessità degli interventi posti in essere e quelli ancora da realizzare richiedono un ulteriore incremento dei fondi messi a disposizione del commissario delegato e che il completamento degli interventi richiede tempi rapidi di attuazione;

Ritenuto indispensabile accogliere la richiesta del commissario delegato tenuto conto che la scadenza del mandato affidato allo stesso è fissata al 31 dicembre 2001;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente, giusta nota n. 3398/TAI/M/DI/UDE del 1° dicembre 2000;

Acquisita l'intesa del presidente della regione Toscana, giusta nota n. 101/13088/8.6.2. del 27 novembre 2000;

Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Il commissario delegato - presidente della regione Toscana, per la prosecuzione degli interventi necessari a superare la fase di emergenza nella laguna di Orbetello e favorire il ritorno ad una competenza ordinaria degli enti territoriali preposti alla gestione dei sistemi ecoambientali della laguna di Orbetello, è autorizzato ad adottare provvedimenti in deroga alle seguenti norme, oltre quelli già previsti nelle precedenti ordinanze, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, articoli 134, 135, 136 e 137;

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 57, 97 e 98;

regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;

regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articoli 2 e 95;

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 81, comma 4;

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 14, 22 e 26;

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, articoli 1, 2 e 3;

legge regionale della Toscana 11 aprile 1995, n. 49;

decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 5;

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 28, 31, 32, 36, 45 e 48, e successive integrazioni e modifiche;

decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, articoli 7, 10 e 12;

decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, articoli 151, 155, 157 e 158;

Art. 2.

1. Per le finalità di cui alla presente ordinanza, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15 miliardi. Alla relativa copertura si provvede mediante l'utilizzo delle risorse assegnate dal Ministro dell'ambiente al servizio di tutela delle acque interne con decreto ministeriale n. GAB/DEC/0099/2000 del 21 settembre 2000.

2. Le risorse di cui al precedente comma 1 sono versate dalle amministrazioni pubbliche interessate, in deroga al disposto dell'art. 19, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e delle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato relative alle contabilità speciali, direttamente sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato - presidente della regione Toscana.

3. Il commissario delegato - presidente della regione Toscana può impegnare la somma di cui al comma 1 nei limiti delle risorse assegnate dalla presente ordinanza.

Art. 3.

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dal commissario delegato fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti citate ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2000

Il Ministro: BIANCO

00A15472

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 8 settembre 2000.

Trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per gli enti, ex art. 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421» ed, in particolare, l'art. 50, commi 8 e 9, del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attività e determina la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città;

Visto altresì, l'art. 50, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993, secondo il quale i contributi di cui

al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria;

Visto l'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29 del 1993, che annovera l'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.) tra le aziende e gli enti che adeguano i propri ordinamenti ai principi generali dello stesso decreto legislativo e che sono rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 27, avente ad oggetto il riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.), a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed, in particolare, l'art. 14 del predetto decreto, che individua le fonti di finanziamento dell'ente;

Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998 dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ed approvata nella successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale è stata concordata con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila per ciascun dipendente, ai fini del funzionamento della stessa agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 50, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993;

Preso atto che i dati relativi al personale in servizio presso l'amministrazione interessata dal presente decreto debbono essere desunti dall'ultimo conto annuale del personale pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Ravvisata pertanto, la necessità di provvedere — di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica — alla definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico delle aziende e degli enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed, in particolare, dell'Agenzia italiana spaziale (A.S.I.);

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione delle somme a titolo di contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993, a carico dell'Agenzia italiana spaziale (A.S.I.) è attuata con le modalità stabilite dai seguenti articoli.

Art. 2.

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'Agenzia italiana spaziale (A.S.I.), individua la somma complessiva di contributo dovuta all'ARAN per l'anno successivo, sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e tenuto conto della quota annuale di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera *a)*, secondo alinea, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'Agenzia italiana spaziale (A.S.I.) provvede a versare l'importo dovuto direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilità speciale intestata all'ARAN n. 149726 presso la sezione tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione alla medesima Agenzia.

Art. 3.

1. I contributi di competenza degli anni 1999-2000 devono essere versati all'ARAN con le modalità previste dal precedente art. 2, comma 2, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Roma, 8 settembre 2000

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
GIARDA

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
ZECCHINO

00A15470

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 dicembre 2000.

Autorizzazioni e modalità delle procedure semplificate.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE
DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Vista la legge 25 luglio 2000, n. 213, recante «Norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci»;

Visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario;

Visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Considerato che in base all'art. 3, comma 6, e all'art. 4, comma 2, della predetta legge occorre disciplinare con apposito provvedimento:

i casi e le modalità di esecuzione della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 3 precitato;

le procedure autorizzatorie e le modalità di esercizio delle procedure semplificate di cui all'art. 76, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992;

Sentiti i direttori compartimentali nella riunione del 13 novembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. L'autorizzazione alla procedura della dichiarazione incompleta e quella alla procedura e della dichiarazione semplificata di cui all'art. 76, paragrafo 1, lettere *a)* e *b),* del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, sono rilasciate, su istanza di parte, al soggetto richiedente, dal direttore della dogana competente in relazione al luogo ove sono presentate le merci oggetto dell'operazione.

2. L'autorizzazione alla procedura di domiciliazione di cui all'art. 76, paragrafo 1, lettera *e)*, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, è rilasciata su istanza di parte, al soggetto richiedente, dal direttore compartimentale competente in relazione alla sede legale del richiedente. Le procedure semplificate particolari per il regime di transito comunitario di cui all'art. 76, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, sono rilasciate, su istanza di parte:

a) per il transito esterno, dal direttore compartimentale;

b) per il transito interno, dal direttore della circoscrizione doganale;

territorialmente competente in relazione alla sede operativa del richiedente, alle condizioni e nei termini di cui agli articoli da 397 a 411 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993.

3. L' autorizzazione rilasciata dal direttore compartimentale ha validità sull'intero territorio nazionale.

4. L'ammissione dei C.A.D. (Centri di assistenza doganale) alle procedure di cui ai precedenti commi è contenuta, se richiesta e ricorrendone le condizioni, nell'autorizzazione istitutiva rilasciata dal direttore generale del Dipartimento delle dogane, ai sensi e secondo le modalità del decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 1992, n. 549.

5. I C.A.D. ammessi alla procedura di domiciliazione di cui al precedente comma 2, operano nell'ambito territoriale della circoscrizione doganale presso la quale hanno la loro sede.

Art. 2.

1. I soggetti richiedenti l'autorizzazione di cui all'art. 1, commi 1 e 2, devono soddisfare i requisiti e le condizioni previsti dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993. Il requisito di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche, può risultare dal certificato camerale o dal certificato rilasciato dalla competente prefettura.

2. Oltre che nei casi in cui non ricorrono i requisiti o le condizioni prescritti dalle norme di cui al precedente comma, l'autorizzazione non è concessa nelle seguenti ipotesi:

a) il dichiarante procede solo saltuariamenie ad operazioni di scambio di merci con l'estero;

b) il dichiarante o, per le persone giuridiche, il legale rappresentante, ha commesso un'infrazione grave o infrazioni reiterate.

Ai fini del presente provvedimento si intende per:

infrazione grave: la condanna per un delitto previsto dalla normativa doganale o fiscale ovvero da ogni altra legge la cui applicazione sia demandata alle dogane, nonché per uno dei delitti non colposi previsti dal titolo II del libro secondo del codice penale;

infrazioni reiterate: l'aver commesso, nell'arco del triennio precedente alla data dell'istanza, un numero di violazioni alla normativa doganale. superiore a tre, di importo, per ciascuna infrazione, non inferiore a 2.000 euro.

3. La procedura autorizzatoria è sospesa, in attesa della sentenza definitiva, in caso di imputazione per uno dei delitti previsti al primo trattino, lettera *b)* del comma precedente o in caso di mancata definizione delle sanzioni per infrazioni reiterate.

Art. 3.

1. Le istanze relative alle autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 1, devono essere redatte, secondo i modelli di cui agli allegati *A* e *B*, a nome del soggetto che intende agire come dichiarante e sottoscritte dallo stesso o da un suo rappresentante. Le stesse devono contenere l'esplicito impegno a fornire apposita garanzia globale, determinata dal ricevitore competente in relazione al luogo in cui sono svolte le operazioni doganali e rapportata ai diritti doganali gravanti sulle merci, a meno che il dichiarante non benefici dell'esonero dal prestare cauzione ai sensi dell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e nei limiti previsti nella relativa autorizzazione. Nel caso di dichiarazione incompleta, l'istanza deve contenere l'impegno a comunicare all'ufficio doganale competente le indicazioni o a presentare i documenti mancanti entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di accettazione della dichiarazione. Nel caso di dichiarazione semplificata, essa deve contenere l'impegno a presentare all'ufficio doganale, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di accettazione della dichiarazione, la dichiarazione complementare. Le istanze devono essere trasmesse direttamente all'ufficio competente per il rilascio dell'autorizzazione.

2. L'istanza relativa all'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato C, a nome del soggetto che intende agire come dichiarante e sottoscritta dallo stesso o da un suo rappresentante. La stessa deve conte-

nere l'esplicito impegno a prestare apposita garanzia globale, determinata dal ricevitore competente in relazione al luogo in cui sono svolte le operazioni doganali e rapportata ai diritti doganali gravanti sulle merci, a meno che il dichiarante non benefici dell'esonero dal prestare cauzione ai sensi dell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e nei limiti previsti nella relativa autorizzazione. Essa deve contenere, inoltre, l'impegno a presentare all'ufficio doganale, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di accettazione della dichiarazione, la relativa dichiarazione complementare. L'istanza deve essere trasmessa, tramite la direzione della circoscrizione doganale ove è ubicata la sede legale dell'impresa richiedente, alla relativa direzione compartimentale delle dogane e II. II. e, per conoscenza, alla direzione di ogni circoscrizione doganale interessata in relazione ai luoghi prescelti per l'arrivo e la partenza delle merci.

Art. 4.

1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 1, comma 1, secondo il modello di cui agli allegati *A1* e *B1*, possono riguardare le merci di ogni natura, ferma restando l'osservanza di eventuali vincoli o restrizioni previsti dalle norme in vigore.

2. L'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, secondo il modello di cui all'allegato *C1*, può riguardare:

tutte le merci facenti parte del ciclo produttivo/commerciale o comunque ad esso attinenti se rilasciata alle imprese commerciali, industriali ed agricole;

tutte le merci di terzi proprietari con esclusione delle seguenti: armi e materiali di armamento di cui al decreto ministeriale 28 ottobre 1993; stupefacenti e sostanze psicotrope; prodotti radioattivi; quadri ed oggetto di antiquariato; gli esemplari (specimens) di cui al regolamento (CE) n. 2307/97 della Commissione del 18 novembre 1997, relativo alla convenzione di Washington; prodotti soggetti ad accise di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, come definiti negli articoli 17, 25 e 27 del decreto-legge citato convertito con legge 29 ottobre 1993, n. 427, se rilasciata ai soggetti intermediari.

3. L'elenco delle merci escluse, di cui al comma precedente, può essere modificato con provvedimento della direzione generale.

Art. 5.

1. L'autorizzazione alla dichiarazione incompleta di cui all'art. 1, comma 1, contiene, oltre a tutti gli elementi di cui alla parte I, del titolo IX del regolamento (CEE) 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, anche l'indicazione dell'importo della garanzia globale da prestare in relazione al regime doganale prescelto ed il termine entro il quale debbono essere comunicate le indicazioni o presentati i documenti mancanti.

2. L'autorizzazione alla dichiarazione semplificata di cui all'art. 1, comma 1, contiene oltre a tutti gli elementi di cui alla parte I, del titolo IX del regolamento (CEE) 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, anche l'indicazione dell'importo della garanzia globale da prestare in relazione al regime doganale prescelto ed il termine entro il quale deve essere presentata la dichiarazione complementare.

3. L'autorizzazione alla procedura di domiciliazione di cui all'art. 1, comma 2, specifica:

a) i regimi doganali;

b) il riferimento alle merci;

c) il luogo di arrivo e di partenza delle merci presso il quale sono tenute le apposite scritture di cui ai pertinenti articoli della parte I - titolo IX e della parte II - titolo II, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993;

d) la dogana competente per gli accertamenti ed i controlli.

4. Con l'autorizzazione si demandano alla direzione della circoscrizione doganale competente in relazione al luogo in cui sono svolte le operazioni doganali:

a) le modalità di preavviso;

b) le modalità di iscrizione delle merci nelle apposite scritture, in conformità con le norme comunitarie;

c) il momento in cui l'operatore può accedere al carico e disporre delle merci ovvero spedire le merci verso Paesi terzi, in conformità con le norme comunitarie;

d) il termine, non superiore a trenta giorni dalla data di accettazione della dichiarazione doganale, entro il quale deve essere presentata la dichiarazione complementare;

e) le modalità relative al suggellamento dei colli, dei contenitori, dei veicoli stradali e dei carri ferroviari contenenti le merci in uscita dal territorio doganale;

f) le istruzioni operative di gestione dell'autorizzazione, ivi compresa la possibilità di ricorrere al prestampaggio del timbro ufficiale conforme al fac-simile di cui all'allegato 62 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, presso una tipografia autorizzata direttamente dalla direzione della circoscrizione doganale competente ed ogni altra prescrizione relativa allo specifico regime.

5. Il ricevitore della dogana competente in relazione al luogo di svolgimento delle operazioni doganali determina l'importo della garanzia globale rapportata ai diritti doganali gravanti sulle merci, a meno che il dichiarante non benefici dell'esonero dal prestare cauzione ai sensi dell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e nei limiti previsti nella relativa autorizzazione.

Art. 6.

1. Le autorizzazioni di cui all'art. 1 sono revocate ove vengano a cessare i requisiti o le condizioni in base alle quali sono state emesse o vengano commesse infrazioni gravi o reiterate come definite dal precedente art. 2, comma 2, o si versi nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 3.

2. Il provvedimento di revoca è adottato dall'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente comma. L'autorità doganale può rinunciare a revocare l'autorizzazione nell'ipotesi in cui il beneficiario si conformi ai propri obblighi in un termine stabilito.

3. Qualora si rilevino inadempimenti, inosservanze o irregolarità nella gestione dell'autorizzazione, l'autorità preposta al controllo la sospende in via provvisoria ed informa tempestivamente, ai fini della ratifica del provvedimento, l'autorità che l'ha rilasciata. Questa, se ratifica il provvedimento non può sospenderla per un periodo superiore a sei mesi.

Art. 7.

1. Il soggetto autorizzato alla procedura di cui all'art. 1, commi 1 e 2, deve conformarsi agli obblighi ed alle condizioni prescritti dalle disposizioni del regolamento (CEE) 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, in relazione allo specifico regime autorizzato, nonché alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata. Il soggetto è tenuto, inoltre, a comunicare all'autorità doganale, che ha rilasciato l'autorizzazione, ogni variazione intervenuta rispetto alla situazione in base alla quale la stessa è stata rilasciata.

Art. 8.

1. Le merci oggetto della dichiarazione incompleta o semplificata di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere presentate, per il compimento dell'operazione doganale, oltre che negli spazi e nei luoghi indicati dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, anche nei luoghi, magazzini o depositi dei soggetti per conto dei quali vengono svolte le operazioni doganali.

2. Le merci oggetto delle operazioni in procedura di domiciliazione di cui all'art. 1, comma 2, vengono ricevute nei luoghi previsti nell'autorizzazione ovvero spedite dai medesimi. Tali luoghi possono anche essere situati negli spazi doganali quando le operazioni, avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata ed all'interesse degli operatori economici, non pregiudichino i compiti di vigilanza e di controllo dell'ufficio doganale.

Art. 9.

1. Le integrazioni e le variazioni dei luoghi di arrivo e partenza delle merci relative all'autorizzazione alla procedura di domiciliazione di cui all'art. 1, comma 2, sono concesse:

a) dalla direzione compartimentale delle dogane e delle II. II. nel caso in cui i luoghi per cui si richiede l'estensione del beneficio non rientrino nella competenza territoriale della o delle circoscrizioni doganali già designate;

b) dalla direzione della circoscrizione doganale competente nel caso in cui i luoghi per cui si richiede l'estensione rientrino nella competenza territoriale della stessa già designata.

2. I provvedimenti di voltura relativi alla procedura di domiciliazione di cui all'art. 1, comma 2, sono concessi dalla stessa autorità che ha emanato l'autorizzazione.

3. Le integrazioni e le variazioni, diverse da quelle di cui ai precedenti commi, sono concesse con apposito provvedimento emanato dalla direzione della circoscrizione doganale territorialmente competente in relazione al luogo di arrivo e partenza delle merci.

Art. 10.

1. Restano ferme le disposizioni vigenti concernenti gli adempimenti ed i controlli di competenza degli uffici doganali.

Art. 11.

1. La direzione generale del Dipartimento delle dogane e II. II. può prevedere, in relazione allo sviluppo delle procedure informatizzate, che la concessione dell'autorizzazione alla procedura di domiciliazione di cui all'art. 1, comma 2, sia subordinata all'impegno da parte del richiedente a presentare i dati delle dichiarazioni su supporto magnetico o per via telematica.

Art. 12.

1. Le autorizzazioni alla procedura di domiciliazione di cui all'art. 1, comma 2, rilasciate anteriormente alla data del presente provvedimento, in corso di validità, saranno adeguate secondo i criteri di cui agli articoli precedenti entro il 30 giugno 2002. A tal fine, i soggetti interessati a mantenere il beneficio della procedura di domiciliazione dopo quella data, devono inoltrare istanza alla direzione compartimentale delle dogane e delle II.II., secondo le modalità ed i criteri di cui al precedente art. 3, comma 2. Il mancato inoltro dell'istanza entro la data predetta comporta la decadenza dell'autorizzazione.

2. I C.A.D. già istituiti, che intendono essere ammessi alle procedure semplificate di cui all'art. 1, commi 1 e 2, devono presentare apposita istanza alla direzione generale del Dipartimento delle dogane e II. II.

Art. 13.

1. Le disposizioni del presente provvedimento hanno effetto a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 7 dicembre 2000

Il direttore generale: GUAIANA

istanza per la richiesta di dichiarazione incompleta Reg. (CEE) 2913/92 - art. 76, par. 1, lett. a) - all. A

Alla Direzione della Dogana di ....

Il sottoscritto sig.. C.F..,
P.I. .... in qualità di dichiarante, esercente l'attività di ....,

CHIEDE

l'autorizzazione alla procedura della **dichiarazione incompleta**, di cui all'art.76, par.1, lett.a), del Reg. (CEE) n. 2913/92 per le operazioni doganali, per le quali intende agire come dichiarante ai sensi del punto 18) dell'art.4 del citato Regolamento, relativa ai seguenti regimi doganali:

(depennare i regimi che NON interessano)

IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA - TRANSITO - DEPOSITO DOGANALE - ESPORTAZIONE PERFEZIONAMENTO ATTIVO - PERFEZIONAMENTO PASSIVO - AMMISSIONE TEMPORANEA TRASFORMAZIONE SOTTO CONTROLLO DOGANALE

DICHIARA

- che le dichiarazioni conterranno almeno i dati di cui alle pertinenti disposizioni relative al regime doganale richiesto, (cfr. Parte I, Titolo IX dell Reg. (CEE) n.2454/93);
- di essere disposto a fornire, entro il termine massimo di 30 giorni, le indicazioni mancanti o i documenti necessari per il regime doganale prescelto, o entro il termine di giorni .... (non superiore a 30), qualora si tratti delle ipotesi di cui all'art.282 del Reg. (CEE) 2454/93;
- di essere disposto a prestare una apposita garanzia globale a copertura dei diritti doganali gravanti sulle merci vincolate al regime doganale prescelto;

  oppure
- di beneficiare dell'esonero dal prestare cauzione di cui all'art.90 del DPR n. 43 del 23.01.73, (aut. n. .... rilasciata in data ....), limitatamente ai diritti doganali non costituenti risorse proprie;

--- *** ---

- motivi della richiesta

- allegati eventuali

data,

FIRMA
(dichiarante o suo rappresentante)

ALLEGATO *A1*

DOGANA di ....

prot.

Autorizzazione alla Procedura con
DICHIARAZIONE INCOMPLETA
Reg. (CEE) 2913/92, art. 76 par.1, lett.a)

① titolare dell'autorizzazione

----
cognome nome - P.Iva

----
indirizzo

② luoghi delle operazioni doganali

----

③ regimi doganali autorizzati **(cancellare i regimi che NON interessano)**

IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA - TRANSITO - DEPOSITO DOGANALE - ESPORTAZIONE
PERFEZIONAMENTO ATTIVO - PERFEZIONAMENTO PASSIVO - AMMISSIONE TEMPORANEA
TRASFORMAZIONE SOTTO CONTROLLO DOGANALE

④ merci

....
....
....
....

⑤ **garanzia globale Lit. ....; Euro ....; [ ] esonero cauzione art.90 DPR n.43 del 23.01.73**

⑥ altre indicazioni

....
....

➲ entro ..... giorni (non superiore a gg. 30), dalla data di accettazione della dichiarazione il titolare della presente dovrà fornire le indicazioni mancanti o i documenti necessari al regime doganale prescelto

data,

Il Direttore della Dogana

istanza per la richiesta di dichiarazione <u>semplificata</u> *Reg. (CEE) 2913/92 - art. 76, par. 1, lett. b)* - ***all. B***

Alla Direzione della Dogana di ....

Il sottoscritto sig.. C.F...

P.I.., in qualità di dichiarante, esercente l'attività di...,

CHIEDE

l'autorizzazione alla procedura della **dichiarazione semplificata,** di cui all'art.76, par.1, lett.b), del Reg. (CEE) n. 2913/92, per le operazioni doganali, per le quali intende agire come dichiarante ai sensi del punto 18) dell'art.4 del citato Regolamento, relative ai seguenti regimi doganali: **(depennare i regimi che NON interessano)**

IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA - TRANSITO - DEPOSITO DOGANALE - ESPORTAZIONE PERFEZIONAMENTO ATTIVO - PERFEZIONAMENTO PASSIVO - AMMISSIONE TEMPORANEA TRASFORMAZIONE SOTTO CONTROLLO DOGANALE

ricorrendo ad una delle seguenti modalità **(depennare quella/e che NON interessa/no):**

☐ **compilazione** della dichiarazione su un formulario (D.A.U.);

☐ **utilizzo** di un documento amministrativo o commerciale;

☐ **si impegna** a presentare, entro il termine massimo di gg. .... (non superiore a 30), le dichiarazioni complementari;

☐ **dichiara** di essere disposto a prestare una apposita garanzia globale a copertura dei diritti doganali gravanti sulle merci vincolate al regime doganale prescelto;

oppure

☐ **dichiara** di beneficiare dell'esonero dal prestare cauzione di cui all'art.90 del DPR n. 43 del 23.01.73 (aut. n. .... rilasciata in data ....), limitatamente per i diritti doganali non costituenti risorse proprie;

☐ **dichiara** di effettuare, in maniera abituale e ricorrente, operazioni doganali

--- *** ---

- motivi della richiesta ______________________________
- allegati eventuali:

A tal fine il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti delle leggi n. 15/1968, n. 127/1997, n. 191/1998 e DPR n. 403/1998, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di falsità in atti, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, **DICHIARA**

☐ di non risultare formalmente imputato nè di aver riportato condanne per un delitto previsto dalla normativa doganale e di non aver commesso, nell'ultimo triennio, più di tre violazioni amministrative alla normativa doganale.

data, ______________________

firma

spazio riservato alla dogana per l'autentica della firma

ALLEGATO *B1*

DOGANA di ....

prot.

Autorizzazione alla Procedura con
DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA
Reg. (CEE) 2913/92, art. 76 par.1, lett.b)

❶ titolare dell'autorizzazione

-- cognome nome - P.Iva -- indirizzo

❷ luoghi delle operazioni

-- -- -- --

❸ regimi doganali autorizzati **(cancellare i regimi che NON interessano)**

IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA - TRANSITO - DEPOSITO DOGANALE - ESPORTAZIONE PERFEZIONAMENTO ATTIVO - PERFEZIONAMENTO PASSIVO - AMMISSIONE TEMPORANEA TRASFORMAZIONE SOTTO CONTROLLO DOGANALE

❹ merci

....

❺ **garanzia globale Lit. ....; Euro ....;**
[ ] esonero cauzione art.90 DPR n.43 del 23.01.73

❻ altre indicazioni

....

➢ **entro .... giorni (non superiore a gg.30) dalla data di accettazione della dichiarazione il titolare della presente dovrà presentare la dichiarazione complementare**

data,

Il Direttore della Dogana

istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla procedura di domiciliazione, Reg. (CEE) 2913/92 - art.76, par.1, lett.c) - **all. C**

Alla DIREZIONE DEL COMPARTIMENTO DOGANALE di ....

per il tramite della
DIREZIONE DELLA CIRCOSCRIZIONE DOGANALE di ....

e; p.c. alla DIREZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI DOGANALI di ....

Il sottoscritto sig... C.F.., in qualità di ...legale rappresentante o altro.....della Società .... P.I.................................. con sede in... esercente l'attività di ....,

CHIEDE

l'autorizzazione ad operare in **PROCEDURA DI DOMICILIAZIONE** di cui all'art. 76, par.1, lett. c), del Reg. (CEE) 2913/92, per ricevere e/o spedire le merci presso i luoghi e per i regimi doganali di seguito specificati.

L'autorizzazione viene richiesta per:

1) I LUOGHI DI ARRIVO/PARTENZA DELLE MERCI [1]:

----

2) I REGIMI DOGANALI [2]: (cancellare i regimi doganali che NON interessano)

IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA - TRANSITO - DEPOSITO DOGANALE - ESPORTAZIONE PERFEZIONAMENTO ATTIVO - PERFEZIONAMENTO PASSIVO - AMMISSIONE TEMPORANEA - TRASFORMAZIONE SOTTO CONTROLLO DOGANALE

3) LE MERCI [3]:

[ ] merci relative al proprio ciclo produttivo o commerciale, o comunque ad esso attinenti
[ ] merci di terzi proprietari, con esclusione di quelle previste dalla vigente normativa

4) ALTRE RICHIESTE IN MERITO A[4]:

4a) PRESTAMPAGGIO DEL TIMBRO: [ ] casella 'A' per esportazione [ ] casella 'C' per transito

4b) SUGGELLAMENTO: [ ] nastro adesivo (ministeriale prot. 6033/VIII del 30.08.85)

[ ] piombi ....; [ ] altro...

4c) VARIE ....

5) DOCUMENTI ALLEGATI: ... ...

DICHIARA

- ❍ che il titolare della procedura di domiciliazione intende agire in qualità di dichiarante ai sensi dell'art.4, comma 18) del Reg. (CEE) 2913/92;
- ❍ di essere disposto a prestare una apposita garanzia globale a copertura dei diritti doganali gravanti sulle merci vincolate al regime doganale prescelto; oppure
- ❍ di beneficiare dell'esonero dal prestare cauzione di cui all'art.90 del DPR n.43 del 23.01.73, (aut. n. .... rilasciata in data ....), limitatamente per i diritti doganali non costituenti risorse proprie;
- ❍ di impegnarsi a presentare, entro il termine di gg......... (non superiore a 30), le dichiarazioni complementari.;
- ❍ di effettuare, in maniera abituale e ricorrente, operazioni doganali.

data,

firma
(legale rappresentante o chi per esso)

segue ./.

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi e per gli effetti delle leggi n. 15/1968, n. 127/1997, n. 191/1998 e DPR n. 403/1998, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di falsità in atti, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere

DICHIARA

☐ di non risultare formalmente imputato nè di aver riportato condanne per un delitto previsto dalla normativa doganale o fiscale o da ogni altra legge la cui applicazione sia demandata alle dogane, nonchè per uno dei delitti non colposi previsti dal Titolo II del libro secondo del codice penale e di non aver commesso, nell' arco del triennio precedente alla data della presente istanza, più di tre violazioni alla normativa doganale per un importo, per ciascuna infrazione, superiore a 2000 euro (duemila euro);

Data

____

firma

spazio riservato alla dogana per l'autentica della firma

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

La domanda per ottenere la procedura di domiciliazione (p.d.d.) - Reg. (CEE) 2913/92, art.76, par.1, lett.c) -, deve essere inviata, alla Direzione del Compartimento doganale, per il tramite della Direzione circoscrizionale competente in relazione alla sede legale del richiedente.
Ove si richieda l'autorizzazione per luoghi ubicati presso la Circoscrizione doganale diversa da quella dove è la sede della Società, l'istanza, in copia, deve essere trasmessa, contestualmente per gli adempimenti del caso, ovvero per la verifica dell'idoneità del luogo prescelto, anche alla Direzione della Circoscrizione doganale dove è ubicata l'unità locale destinata alle operazioni doganali in procedura di domiciliazione.

1) indicare indirizzo, citta e prov. del magazzino/area/deposito/etc. destinato all'arrivo partenza delle merci in p.d.d.

2) indicare i regimi doganali che si intentono utilizzare per le operazioni in p.d.d.
Si evidenzia che per i regimi doganali economici di cui alla lett.b), art.84, ovvero deposito doganale, perfezionamento attivo, trasformazione sotto controllo doganale, ammissione temporanea e perfezionamento passivo, il rilascio della procedura di domiciliazione non esonera dall'acquisire, preventivamente il rilascio della relativa autorizzazione.

3) - **per le ditte industriali, commerciali e agricole** quelle di cui al ciclo produttivo o commerciale, o comunque ad esso attinenti;

- **per gli intermediari** le merci di terzi proprietari, con esclusione delle seguenti: armi e materiali di armamento di cui al DM 28.10.93, pubblicato nel S.O. n.105 alla G.U. n.276 del 24.11.93, stupefacenti e sostanze psicotrope; prodotti radioattivi, quadri ed oggetti di antiquariato; gli esemplari (specimens) di cui al Reg.to (CE) n.2307/97 della Commissione del 18.11.97, (pubblicato nella G.U.C.E. L 325/1 del 27.11.97), relativo alla convenzione di Washington; prodotti soggetti ad accise di cui all'articolo 1 del D.L. 30 agosto 1993 n.331, come definiti negli artt.17, 25 (cfr. artt. 21 e 32 del Decreto Legislativo 26.10.95, n.504) e 27 del Decreto Legge citato convertito con legge 29.10.93, n.427.

4) barrare la casella che interessa.

ALLEGATO *C1*

DIREZIONE COMPARTIMENTALE di

....

prot.

Autorizzazione alla Procedura di domiciliazione
Reg. (CEE) 2913/92, art. 76 par.1, lett.c)

AUT. n. .....(1) - ..../..... (2)

1. titolare dell'autorizzazione:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
cognome nome - ragione sociale - P.Iva

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
indirizzo

2. luoghi arrivo/partenza delle merci: a) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

b) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

c) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

d) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

e) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

f) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

g) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

h) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3. dogana (cod. meccanografico) - circoscrizione - compartimento

rif.2a) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
rif.2b) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
rif.2c) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
rif.2d) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
rif.2e) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
rif.2f) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
rif.2g) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
rif.2h) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4. regimi doganali autorizzati : ....

....

....

segue ./.

(1) Anteporre al numero di autorizzazione la sigla automobilistica della città ove ha sede la Direzione del Compartimento.
(2) Far seguire al numero di autorizzazione la sigla: **IM** per le ditte industriali commerciali ed agricole;
SR per gli intermediari.

5. merci ammesse: [ ] **per le ditte industriali, commerciali e agricole** quelle di cui al ciclo produttivo o commerciale, o comunque ad esso attinenti;

[ ] **per gli intermediari** le merci di terzi proprietari, con esclusione delle seguenti: armi e materiali di armamento di cui al DM 28.10.93, pubblicato nel S.O. n.105 alla G.U. n.276 del 24.11.93, stupefacenti e sostanze psicotrope; prodotti radioattivi, quadri ed oggetti di antiquariato; gli esemplari (specimens) di cui al Reg.to (CE) n.2307/97 della Commissione del 18.11.97, (pubblicato nella G.U.C.E. L 325/1 del 27.11.97), relativo alla convenzione di Washington; prodotti soggetti ad accise di cui all'articolo 1 del D.L. 30 agosto 1993 n.331, come definiti negli artt.17, 25 (cfr. artt. 21 e 32 del Decreto Legislativo 26.10.95, n.504) e 27 del Decreto Legge citato convertito con legge 29.10.93, n.427.

6. varie ....

....

....

....

7. **viene demandato alla Direzione della Circoscrizione doganale competente in relazione al luogo in cui sono svolte le operazioni doganali :**

☆ le modalità di preavviso;

☆ le modalità di iscrizione delle merci nelle apposite scritture;

☆ il momento in cui l'operatore può accedere al carico e disporre delle merci ovvero spedire le merci verso paesi terzi;

☆ il termine, non superiore a trenta giorni dalla data di accettazione della dichiarazione doganale, entro il quale deve essere presentata la dichiarazione complementare;

☆ le modalità relative al suggellamento dei colli, dei contenitori, dei veicoli stradali e dei carri ferroviari contenenti le merci in uscita dal territorio doganale;

☆ le istruzioni operative di gestione dell'autorizzazione, ivi compresa la possibilità di ricorrere al prestampaggio del timbro ufficiale conforme al fac simile di cui all'allegato 62 del regolamento (CEE) n.2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, presso le tipografie autorizzate direttamente dalla Direzione della Circoscrizione doganale competente ed ogni altra prescrizione relativa allo specifico regime

Il ricevitore della dogana di .... provvederà a determinare la garanzia globale a copertura dei diritti doganali gravanti sulle mercei vincolate al regime doganale prescelto o ad accertare se il titolare della presente autorizzazione beneficia dell'esonero dal prestare cauzione di cui al DPR n.43, del 23.01.73

Data, *Il Direttore Compartimentale*

00A15540

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 novembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Europa 92 - Società cooperativa di lavoro a responsabilità limitata», in Catanzaro, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale di mancata ispezione datato 11 novembre 1999 eseguito dalla direzione del lavoro di Catanzaro, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Europa 92 - Società cooperativa di lavoro a responsabilità limitata», con sede in Catanzaro (già sede Roma);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Europa 92 - Società cooperativa di lavoro a responsabilità limitata», con sede in Catanzaro (già sede Roma), alla via Nunzio Nasi n. 38 costituita in data 24 luglio 1989, con atto a rogito del notaio dott. Marcello Scarfagna di Roma, omologato dal tribunale di Roma, con decreto 29 settembre 1989, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Ruoppolo Andrea Pietro Paolo, residente in Catanzaro, alla via Biagio Miraglia n. 16/C, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A15461

DECRETO 8 novembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Fruttidoro di Calabria - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Cassano Jonio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 21 gennaio 1999 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Cosenza nei confronti della società cooperativa «Fruttidoro di Calabria società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cassano Jonio (Cosenza);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Fruttidoro di Calabria società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cassano Jonio (Cosenza), C/da Gadella frazione Sibari, costituita in data 11 novembre 1987 con atto a rogito del notaio dott.ssa Emilia Laurito di Cosenza, omologato dal tribunale di Castrovillari, con decreto 19 novembre 1987, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Ferdinando Gualtieri con studio in via Monte Santo n. 16 (Cosenza), ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A15460

DECRETO 17 novembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia a responsabilità limitata Luglio 68», in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale ispettivo del 29 ottobre 1998 eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Bari nei confronti della società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia a responsabilità limitata Luglio 68», con sede in Bari;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia a responsabilità limitata Luglio 68», con sede in Bari, traversa corso Sicilia n. 379/17, costituita in data 6 luglio 1968, con atto a rogito del notaio dott. Ettore Cardinali di Bari, omologato dal tribunale di Bari, con decreto 25 luglio 1968, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Lanfranco Cacciapuoti, residente in Bari, alla via M. Troisi n. 67, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A15459

DECRETO 28 novembre 2000.

Scioglimento della società «Orchidea - Società cooperativa a r.l.», in Lucca.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LUCCA

Visto l'art. 2544 del codice civile, il quale, nel disciplinare lo scioglimento delle società cooperative per atto d'autorità, dispone che le citate società che non sono in condizioni di raggiungere gli scopi per le quali sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità governativa;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, nella parte in cui prevede lo scioglimento di società cooperative senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Direzione generale della cooperazione — del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti di società cooperative senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita in data 15 novembre 2000 sull'attività della società «Orchidea - Società cooperativa a r.l.» dal quale è risultato che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato al registro imprese nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Decreta:

La «Orchidea - Società cooperativa a r.l.», con sede in Lucca, costituita per rogito del notaio Renzo Lazzareschi di Lucca in data 28 febbraio 1973, repertorio n. 61067, registro imprese n. 5321, B.U.S.C. n. 752/125468, è sciolta ai sensi delle sopracitate norme, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore.

Lucca, 28 novembre 2000

Il direttore: SARTI

00A15285

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 novembre 2000.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Sorgente dell'Amore», in comune di Grimaldi, ai fini dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda pervenuta in data 2 marzo 1999, con la quale la società Acquapura S.r.l., con sede in Vibo Valentia, via Carulli n. 3, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Sorgente dell'Amore» che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria «Sorgente dell'Amore», sita nel comune di Grimaldi (Cosenza), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993, relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 25 ottobre 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Sorgente dell'Amore» che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria «Sorgente dell'Amore», sita nel comune di Grimaldi (Cosenza).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici, indicata per le diete povere di sodio».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 9 novembre 2000

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A15371

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 5 dicembre 2000.

Approvazione dello statuto del «Consorzio tutela dei vini Gambellara D.O.C.».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 6 settembre 1999 dal consorzio tutela vini «Gambellara» D.O.C. con sede in Gambellara (Vicenza), piazza Papa Giovanni XXIII n. 9, già incaricato a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati ai sensi del decreto ministeriale 13 marzo 1982, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 8, comma 1, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato consorzio ha trasmesso con nota del 23 novembre 2000 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto comitato nazionale;

Considerato altresì che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 19, comma 1, lettera *a)*, della citata legge n. 164/1992 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, al sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 164/1992 e sufficiente per confermare al consorzio stesso l'incarico di svolgere nei riguardi della citata denominazione di origine le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di colla-

borare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di v.q.p.r.d., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 8, comma 1, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del consorzio tutela vini «Gambellara» D.O.C. con sede in Gambellara (Vicenza), piazza Papa Giovanni XXIII n. 9, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 23 novembre 2000.

Art. 2.

È confermato al consorzio tutela vini Gambellara D.O.C. l'incarico di svolgere nei riguardi della citata denominazione di origine le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di v.q.p.r.d., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini D.O.C. e I.G.T. procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del consorzio tutela vini Gambellara D.O.C. e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A15473

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Conferma del dott. Gaetano Grasso a commissario straordinario del Governo ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 settembre 2000 il dott. Gaetano Grasso, commissario per il coordinamento delle iniziative antiraket e antiusura ai sensi dell'art. 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, è stato confermato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, commissario straordinario del Governo per l'espletamento di funzioni commissariali straordinarie nell'ambito del predetto incarico.

00A15471

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Advantage» per cani e gatti.

Provvedimento n. 113 del 21 novembre 2000

Specialità medicinale per uso veterinario ADVANTAGE per cani e gatti.

Numero procedura di mutuo riconoscimento:

UK/V/0108/01/W06/00 - «Advantage 40 per cani»;
UK/V/0109/01/W06/00 - «Advantage 100 per cani»;
UK/V/0110/01/W06/00 - «Advantage 250 per cani»;
UK/V/0108/06/W04/00 - «Advantage 400 per cani»;
UK/V/0111/01/W04/00 - «Advantage 40 per gatti»;
UK/V/0112/01/W04/00 - «Advantage 80 per gatti».

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede legale in Milano - viale Certosa, 130.

Oggetto: variazione di tipo II.

È autorizzata la variazione nel procedimento di produzione del principio attivo imidacloprid.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A15289

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Prostavet»

Provvedimento di modifica n. 111 del 21 novembre 2000

Specialità medicinale per uso veterinario PROSTAVET, soluzione iniettabile.

Confezioni:

scatola 2 flaconi monodose da 2 ml, A.I.C. n. 102272010;

scatola 10 flaconi monodose da 2 ml, A.I.C. n. 102272022;

scatola 50 flaconi monodose da 2 ml, A.I.C. n. 102272046;

scatola 1 flacone multidose da 10 ml, A.I.C. n. 102272034.

Titolare A.I.C.: ditta Virbac S.A. di Carros (Francia), rappresentata in Italia dalla Virbac S.r.l., Milano, via dei Gracchi n. 30, codice fiscale n. 06802290152.

Oggetto del provvedimento: variazione tempi di sospensione.

I tempi di sospensione, per la specialità medicinale in oggetto, sono ora così modificati:

latte: zero giorni;

carne: zero giorni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A15290

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Neomix Complex».

Decreto n. 282 del 22 novembre 2000

Medicinale per uso veterinario: NEOMIX COMPLEX.

Titolare A.I.C.: Vaas S.p.a. Capocolle di Bertinoro (Forlì), via Siena n. 268.

Modifica apportata:

confezioni: è autorizzata, in sostituzione della confezione una busta da 100 g, l'immissione in commercio della nuova confezione: 10 buste da 100 g, A.I.C. n. 101515017.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A15291

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Myasone 200».

Decreto n. 281 del 22 novembre 2000

Medicinale per uso veterinario: MYASONE 200.

Titolare A.I.C.: Vaas S.p.a. Capocolle di Bertinoro (Forlì), via Siena n. 268.

Modifiche apportate:

nuova denominazione: MYASONE 200;

confezioni: è autorizzata, in sostituzione della confezione 1 busta da 100 g, l'immissione in commercio della nuova confezione: 10 buste da 100 g, A.I.C. n. 101514014.

La confezione una busta da 100 g del prodotto «LINCOMICINA 200 è revocata su richiesta della società titolare dell'A.I.C.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A15292

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Akipor»

Decreto n. 275 del 21 novembre 2000

Specialità medicinale per uso veterinario AKIPOR vaccino vivo contro la malattia di Aujeszky (ceppo Bartha gE) nelle confezioni flacone vetro da 50 dosi + flacone vetro da 100 ml di diluente A.I.C. n. 102383027, flacone vetro da 100 dosi + flacone vetro da 200 ml di diluente A.I.C. n. 102383015 e flacone vetro da 10 dosi + flacone vetro da 20 ml di diluente A.I.C. n. 102383039.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale in Milano, via V. Pisani n. 16, codice fiscale n. 00221300288.

Modifiche apportate:

confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione: 10 flaconi da 50 dosi di vaccino + 10 flaconi da 100 ml di diluente in recipienti sia di vetro sia di polipropilene - A.I.C. numero 102383041.

Produttore: la produzione del diluente, limitatamente alla confezione in flaconi di polipropilene da 100 ml, verrà effettuata presso l'officina Mérial Laboratoire de Lyon Porte des Alpes, rue de l'Aviation, 69800 Saint Priest - France.

Posologia e metodo di somministrazione: modifica degli stampati in base allo schema vaccinale previsto nel decreto ministeriale 1º aprile 1997 - Piano nazionale di controllo delle malattie di Aujeszky nella specie suina.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A15293

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 15 dicembre 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8984
Yen giapponese	100,93
Dracma greca	340,75
Corona danese	7,4557
Lira Sterlina	0,60880
Corona svedese	8,5820
Franco svizzero	1,5086
Corona islandese	77,50
Corona norvegese	8,1400
Lev bulgaro	1,9535
Lira cipriota	0,57241
Corona ceca	34,658
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	264,58
Litas lituano	3,5927
Lat lettone	0,5599
Lira maltese	0,4014
Zloty polacco	3,8848
Leu romeno	22959
Tallero sloveno	213,2534
Corona slovacca	43,326
Lira turca	608343
Dollaro australiano	1,6459
Dollaro canadese	1,3620
Dollaro di Hong Kong	7,0074
Dollaro neozelandese	2,0956
Dollaro di Singapore	1,5584
Won sudcoreano	1084,82
Rand sudafricano	6,9345

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A15689

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione della denominazione e trasferimento della sede legale della società «Istituto fiduciario ligure piemontese - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», in Acqui Terme.

Con decreto dirienziale 28 novembre 2000, il decreto interministeriale 15 marzo 1983, modificato in data 14 novembre 1986 e 5 giugno 1989, con il quale la Società «Istituto fiduciario ligure piemontese - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede legale in Acqui Terme (Alessandria), è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, è modificato nella parte relativa alla denominazione variata in «Sintesi Global Assets Management S.p.a.», siglabile in «Sintesi Gam S.p.a.» ed alla sede legale trasferita a Milano (numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Milano 2000-208982 - codice fiscale 92001620373).

00A15284

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale relativo al decreto 6 ottobre 2000, recante: «Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Agnona, unità di Borgosesia. (Decreto n. 28936)». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 267 del 15 novembre 2000).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 21, seconda colonna, dove è scritto: «... è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 31 *giugno* 2000 al 30 *giugno* 2001, ...», leggasi: «... è approvato il programma di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 31 *gennaio* 2000 al 30 *gennaio* 2001, ...».

00A15532

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651294/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77